

(N. 1969)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1962

Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, relativo alla istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia, ha la finalità di realizzare, attraverso la costituzione di un apposito ente ed in conformità di quanto è, anche di recente, avvenuto per altri porti dello Stato, la esecuzione delle opere portuali di ampliamento del porto di Civitavecchia, nonchè la manutenzione e la riparazione delle opere marittime. Finalità dell'ente sono altresì la istituzione dei servizi necessari ed il coordinamento di quelli esistenti, in relazione alle opere anzidette.

La istituzione dell'ente è giustificata da chiare ragioni di carattere economico e sociale. Sul litorale tirrenico laziale, Civitavecchia è infatti il porto più prossimo a Roma e quello che, attrezzato e sviluppato, potrebbe effettivamente, come dovrebbe, essere lo sbocco naturale della città, convogliando verso il mercato romano le merci che attualmente devono invece seguire percorsi lunghi e spesso viziosi con sensibili aumenti di costo-trasporto.

È inoltre il naturale emporio marittimo dell'economia umbro-laziale e la testa di ponte continentale della Sardegna.

La esecuzione delle opere marittime e il coordinamento dei servizi, che costituiscono, come si è detto, le finalità precipue del Consorzio, sono destinate inoltre ad esplicare un'efficace e duratura azione di carattere sociale in quanto si realizzerà una specializzazione della manovalanza e si determinerà un aumento dell'impiego della mano d'opera.

Fondata su queste ragioni, l'autonomia del porto di Civitavecchia è stata da tempo sollecitata da enti economici ed amministrativi dell'Italia centrale ed in particolare dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, che hanno indirizzato la loro azione alla tutela di questi interessi ed ai provvedimenti atti ad assecondarne lo sviluppo.

Le linee fondamentali del presente disegno di legge possono riassumersi nei seguenti punti.

a) il Consorzio è ente di diritto pubblico e ad esso partecipano lo Stato e gli Enti pubblici territoriali ed economici più direttamente interessati all'attività ed allo sviluppo di esso, nonchè ditte private che svolgano attività connesse all'economia por-

tuale o marittima e che concorrano al finanziamento dell'istituzione. È previsto un fondo iniziale di lire cento milioni.

b) i proventi dell'Ente, che ne assicurano l'autonomia nella gestione, non vengono in alcun modo ad aggravare le contribuzioni dello Stato, dato che queste, nonostante l'accrescimento delle opere ed il conseguente aumento delle spese, si limitano a quelle, alle quali lo Stato era tenuto per l'esecuzione dei servizi che, anteriormente alla costituzione del Consorzio, erano devoluti all'Amministrazione statale;

c) il Consorzio diventa soltanto concessionario delle opere che esso esegue e di quelle già esistenti, per il periodo della sua attività; le opere stesse spettano, infatti, in proprietà allo Stato; tal che viene ad accrescersi il complesso demaniale statale non soltanto nella quantità, ma anche e soprattutto nella qualità, realizzandosi un complesso di opere omogeneo di reciproca integrazione e di autonoma funzionalità;

d) il procedimento per la costruzione delle opere e la loro gestione amministrativa e finanziaria sono garantite dal richiamo alle disposizioni vigenti per le Ferrovie dello Stato ed alle norme sulla contabilità dello Stato, in quanto applicabili. La direzione e la vigilanza nell'esecuzione delle opere stesse sono affidate agli Uffici del Genio civile.

Il presente provvedimento legislativo, ispirato come è alla finalità di contribuire al decisivo sviluppo economico e sociale di una larga zona, corrisponde alle esigenze di una fitta popolazione e ne realizza un'antica e giustificata aspirazione. A codesta realizzazione sono connessi effetti duraturi, le cui ripercussioni vanno al di là delle categorie più direttamente interessate all'attuazione del Consorzio e costituiscono un beneficio per tutto il retroterra umbro-laziale ed in particolare per Roma che a Civitavecchia ha il suo vero porto e per la Sardegna che ha in Civitavecchia il suo approdo continentale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito un Consorzio per il porto di Civitavecchia avente per scopo l'esecuzione delle opere di ampliamento e dei lavori portuali, la manutenzione delle opere stesse e la gestione dei servizi ad esse necessari e connessi.

Il Consorzio è un ente di diritto pubblico. Ha la durata di 60 anni e può provvedere direttamente:

a) alla esecuzione delle opere portuali di ampliamento compresi gli impianti ferroviari sulle calate e per le linee di accesso destinato al servizio del porto, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere stesse e di quelle già esistenti nel porto di Civitavecchia;

b) tutto quanto attiene all'istituzione dei servizi che fossero necessari ed al coordinamento di quelli esistenti in relazione alle opere anzidette.

Potranno formare oggetto di concessione gratuita al Consorzio per la durata della sua attività tutte le opere di cui al secondo comma dell'articolo 12. Di tali opere il Consorzio ha potestà di procedere a subconcessioni, di durata non superiore a quella prevista per la concessione al Consorzio.

Art. 2.

Partecipano di diritto al Consorzio:

- lo Stato;
- la provincia di Roma;
- i comuni di Roma e di Civitavecchia;
- la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

Possano partecipare al Consorzio:

- la Regione sarda;
- le Regioni laziale, umbra, marchigiana e abruzzese-molisana, quando costituite a norma dell'articolo 15 della Costituzione;

le provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Grosseto, Terni, Perugia, L'Aquila, Cagliari, Nuoro, Sassari;

le Camere di commercio, industria e agricoltura delle provincie suddette;

le ditte private connesse all'economia portuale e marittima che contribuiscano al finanziamento dell'ente, sia con il versamento di somme a fondo perduto, sia con erogazioni a tasso non superiore all'1,50 per cento.

Art. 3.

Fanno parte dell'Assemblea:

1) in rappresentanza dello Stato:

a) 6 membri di diritto e cioè: il Comandante del porto di Civitavecchia;

il Direttore superiore della dogana di Civitavecchia;

l'Ispettore compartimentale del Genio civile di Roma;

il Capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Roma;

l'Ispettore del lavoro del Circolo con giurisdizione su Civitavecchia;

il Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Roma;

b) 6 funzionari di grado non inferiore al 5° designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle finanze e dell'industria e commercio;

2) in rappresentanza delle Regioni un Consigliere regionale eletto da ciascun Consiglio regionale partecipante;

3) in rappresentanza della Provincia: un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale di Roma;

un Consigliere provinciale eletto a turno biennale, da ciascuno dei Consigli provinciali partecipanti;

4) in rappresentanza del comune di Roma e di Civitavecchia:

il Sindaco o un Consigliere comunale eletto dal Consiglio comunale;

5) in rappresentanza delle Camere di commercio industria ed agricoltura:

il Presidente o il membro eletto dal Consiglio camerale, o in mancanza, dalla Giunta per la Camera di commercio industria e agricoltura di Roma;

il Presidente delle altre Camere di commercio (seguendo un turno biennale per ciascuna) che fanno parte del Consorzio;

6) in rappresentanza delle ditte private che svolgono attività connesse all'economia portuale marittima e che concorrono al finanziamento dell'ente:

un membro per ogni gruppo di cinque ditte con un massimo di sei rappresentanti, nominati fra titolari e legali rappresentanti delle ditte stesse d'accordo tra loro e in difetto di accordo, dal Consiglio camerale della Camera di commercio di Roma e, in mancanza, dalla Giunta camerale.

Art. 4.

A far parte dell'Assemblea del Consorzio sono inoltre chiamati:

a) un rappresentante dell'Associazione armatori;

b) un rappresentante dell'Unione industriale del Lazio;

c) un rappresentante dell'Unione dei commercianti della provincia di Roma;

d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni locali di Civitavecchia della Gente del Mare;

e) un rappresentante della Compagnia portuale di Civitavecchia.

I predetti rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni che dovranno all'uopo presentare una terna di nomi.

Art. 5.

La Direzione e l'amministrazione del Consorzio spettano ad un Consiglio direttivo composto dal Presidente e da 12 membri di cui 7 di diritto e 5 eletti dall'assemblea dei consorziati.

L'Assemblea elegge tra i suoi membri anche un vice presidente che è compreso nel numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 6.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Vice Presidente è eletto con votazione separata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dell'assemblea dei consorziati.

Il Presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consorzio.

Il Presidente e il vice Presidente rimangono in carica 4 anni e possono essere riconfermati. Nel caso di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice Presidente.

Art. 7.

Il Presidente è il rappresentante del Consorzio. Egli ne presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Art. 8.

Sono membri di diritto del Consiglio direttivo:

il Comandante del porto di Civitavecchia;

il Direttore superiore della Dogana di Civitavecchia;

l'Ispettore compartimentale del Genio civile;

il Capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Roma;

il rappresentante del comune di Civitavecchia in seno al Consorzio;

il rappresentante del comune di Roma in seno al Consorzio;

il rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma in seno al Consorzio.

Gli altri cinque membri sono eletti con votazione segreta dall'Assemblea dei consorziati degli Enti non aventi nel Consiglio membri di diritto.

Per ogni categoria di consorziati non potrà essere eletto più di un membro.

Spetta al Consiglio, che dura in carica 4 anni, deliberare in merito:

a) a provvedimenti atti a facilitare e sviluppare il traffico portuale;

b) alle concessioni demaniali, quando debbano avere durata superiore a 1 anno;

c) alle costruzioni da assumere dal Consorzio;

d) a stabilire le norme e le tariffe per i servizi che rientrano nella competenza del Consorzio;

e) alla preparazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

f) all'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza dell'Assemblea da sottoporre poi alla stessa, per la ratifica, nella prima riunione;

g) al disimpegno delle funzioni che siano stabilite dal regolamento.

Art. 9.

L'Assemblea delibera:

a) sull'elezione del Vice presidente, dei membri elettivi del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente;

b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;

c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consorziale;

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Presidente o lo chiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo o almeno un

terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

Essa non può deliberare in prima convocazione se non con la presenza di almeno metà dei suoi componenti e in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno con la presenza di almeno un terzo dei consorziati, e sempre a maggioranza di votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, verificandosi nuova parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

È istituito un Collegio dei revisori dei conti col compito di riscontrare l'esattezza, nei riguardi contabili, di tutti i conti del Consorzio e la loro rispondenza nelle partite di bilancio.

Esso si compone di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, uno dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei consorziati a maggioranza dei votanti, tra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

Art. 11.

Il Consorzio ha un fondo iniziale di lire cento milioni la cui sottoscrizione è assunta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

L'attività dell'Ente avrà inizio dopo l'avvenuto versamento del fondo.

Sono devoluti al Consorzio, per l'attuazione delle sue finalità:

a) i fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'esecuzione dei servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale, ed il residuo dei fondi già stanziati nel bilancio stesso per l'esecuzione delle opere portuali;

b) il contributo a carico di enti consorziati il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

c) i proventi delle concessioni per l'uso di aree, fabbricati, impianti, meccanismi, galleggianti e spazi acquei nella zona consortile devoluti al Consorzio ai sensi dell'articolo 12;

d) le somme versate da privati a rimborso spese per il risarcimento danni alle opere, impianti eccetera;

e) i proventi delle speciali tasse e soprattasse portuali che il Consorzio è autorizzato ad imporre in base al successivo articolo 13;

f) i fondi derivanti da prestiti e da altre operazioni finanziarie;

g) i lasciti testamentari, donazioni ed oblazioni;

h) le somme di qualsiasi altra provenienza messe a disposizione del Consorzio comprese quelle derivanti da vendita di beni di proprietà del Consorzio stesso.

Art. 12.

Per l'esecuzione di opere di ampliamento e di impianti in zone comprese nel piano regolatore, ma non ancora acquisite al Demanio si applicano le norme di legge.

Potranno formare oggetto di concessione gratuita al Consorzio, per la durata della sua attività, tutte le opere, aree, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti di proprietà dello Stato connessi con dette opere e destinati al servizio di esse che esistono nel porto ad eccezione di quanto occorre per i servizi di spettanza dello Stato. Opere derivanti dai lavori di ampliamento eseguite dal Consorzio sono del pari concesse al Consorzio e sono devolute allo Stato alla scadenza della concessione.

Le convenzioni per la concessione e per la manutenzione di quanto previsto nel comma precedente, per le modalità della revoca della concessione stessa, per gli obblighi di ripristino e per ogni altra norma conseguente o connessa saranno approvate con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 13.

Al Consorzio è data facoltà di imporre e riscuotere soprattasse di ancoraggio e speciali tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate, su e da navi in arrivo e partenza su e da carri ferroviari, nell'ambito della zona ad esso concessa e per ogni passeggero imbarcato e sbarcato.

L'ammontare delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali è proposta dall'Assemblea del Consorzio e determinato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 14.

La soprattassa di ancoraggio e la tassa sui passeggeri sono accertate dalla Capitaneria di porto e riscosse a cura della Dogana.

Le tasse sulle merci sono accertate e riscosse a cura della Dogana con la procedura in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica.

La tassa sulle merci in arrivo e partenza sui carri ferroviari sono accertate e riscosse a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'importo delle predette tasse, viene versato al Consorzio con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 15.

Per provvedere alle spese eccezionali che non possano essere sopportate con i mezzi normali del bilancio consortile, il Consorzio ha facoltà di contrarre prestiti e di ricorrere ad altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea del consorzio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono soggette alla approvazione del Ministero del tesoro.

La gestione finanziaria annuale del Consorzio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 16.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario dovrà provvedersi alla approvazione del bilancio consuntivo del Consorzio.

Art. 17.

Gli avanzi di gestione saranno accantonati e destinati a costituire un fondo di riserva per far fronte a spese di carattere assolutamente straordinario e per colmare eventuali precedenti *deficit* di gestione.

Art. 18.

Tutti gli atti contratti stipulati dal Consorzio sono parificati, agli effetti dell'imposta di registro e di quella di bollo agli atti compiuti dallo Stato.

I materiali destinati alla costruzione, agli ampliamenti, alla manutenzione ed all'esercizio di opere portuali nonchè ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

Art. 19.

Il Consorzio provvede a tutti i servizi con proprio personale, od anche, se lo riterrà opportuno, richiedendo alle Amministrazioni statali dei lavori pubblici e del Corpo delle capitanerie di porto di mettere a sua disposizione personale statale, collocandolo fuori ruolo.

La spesa inerente al trattamento economico del personale di cui al precedente comma è a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Consorzio osserva:

a) per la compilazione dei progetti, la contabilità, la direzione e il collaudo dei lavori, le disposizioni sui lavori pubblici, per

gli impianti ferroviari, quelle vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto applicabili;

b) per la gestione amministrativa e finanziaria e per la stipulazione dei contratti, le disposizioni sulla amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato in quanto applicabili.

Tuttavia nell'esercizio di queste attribuzioni e facoltà, il Consorzio non è obbligato a riportare i preventivi pareri degli organi consultivi dello Stato, nè è soggetto a riscontri e controlli preventivi della Corte dei conti e delle Amministrazioni centrali determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 9 lettera c).

Art. 21.

Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che dovrà provvedere entro tre mesi dalla presentazione. Trascorso tale termine, il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione dei lavori in base al progetto presentato.

L'esecuzione delle opere sarà curata sotto la direzione e la vigilanza degli uffici del Genio civile.

È fatta eccezione per i progetti che non superino una cifra da fissarsi nel regolamento quando tali progetti non riguardino nuove opere o quando alla esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata.

Art. 22.

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

Art. 23.

Il regolamento del Consorzio sarà emanato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e comprenderà anche le norme e la misura delle quote di partecipazione al Consorzio stesso.